

**IDEE****A 40 ANNI DALLA LEGGE 300/70**

**La memoria. Dall'opera di Giugni e Donat-Cattin a oggi dibattito anche aspro e drammatico che resta utile ricordare**

# Futuro a due vie per lo Statuto

**Diritti fondamentali per tutti e libero incontro per la tutela tra parti sociali**

di **Maurizio Sacconi**

**L**a legge 300 del 20 maggio 1970, a tutti nota come Statuto dei diritti dei lavoratori, ha determinato cambiamenti profondi nella società italiana, fornendo un contributo decisivo alla modernizzazione delle relazioni industriali e di lavoro del nostro paese. Con essa, si è giustamente detto, i diritti del lavoro, solennemente sanciti nella Costituzione del 1948, fanno finalmente il loro ingresso nelle fabbriche e nelle dinamiche quotidiane dei luoghi di lavoro.

Oggi, a quarant'anni dalla sua entrata in vigore, tutte le forze politiche e sindacali celebrano lo Statuto e riconoscono quanto esso abbia concorso a portare nei luoghi di lavoro i diritti fondamentali e le tutele della persona che lavora rispetto a un tempo precedente nel quale tanta parte dell'attività lavorativa risultava sottratta anche alle più elementari protezioni sociali.

Così non fu, tuttavia, nelle fasi di approvazione del testo di legge fortemente voluto da Giacomo Brodolini, sindacalista socialista e ministro del Lavoro, che, con l'aiuto di tecnici dello spessore di Gino Giugni, avviò un lungimirante percorso riformatore duramente osteggiato dal massimalismo ideologizzato nella politica e nel sindacato. È sufficiente ricordare le parole che l'onorevole Giuseppe Sacchi, deputato del partito comunista, pronunciò verso la fine del suo intervento alla Camera, nel dibattito parlamentare sull'approvazione della legge, il 13 maggio 1970: «Se la maggioranza di questo Parlamento vorrà assumersi la responsabilità di approvare una legge che autorizza i padroni a continuare a calpestare la Costituzione nei luoghi di lavoro, ebbene, di questo atto giudicheranno i lavoratori. E non sarà

certo un giudizio positivo per la maggioranza, ma una severa condanna».

Né più né meno di quanto è accaduto trent'anni dopo, per la legge Biagi, e di quanto ancora oggi avviene - lo dimostra il dibattito sull'introduzione dell'arbitrato nelle controversie di lavoro - per ogni laborioso tentativo di adeguare la strumentazione giuridica e le relative tecniche promozionali e di tutela del lavoro agli incessanti mutamenti dell'economia e della società.

Riflettere sul clima del tempo è così non solo un esercizio storico al servizio della verità ma anche, e soprattutto, un doveroso contributo per riflettere sui limiti e i pesanti condizionamenti del più recente dibattito sulle riforme del lavoro che, non possiamo dimenticare, ha conosciuto esperienze drammatiche, una delle quali proprio il 20 maggio di undici anni fa, con l'assassinio del professor Massimo D'Antona. Con il risultato, invero paradossale, che chi ha sistematicamente mancato tutti i più importanti appuntamenti con la storia, in un comprensibile quanto deleterio istinto di conservazione dell'esistente, ritiene oggi imm modificabile quanto solo pochi anni prima veniva additato alla stregua di una contro-riforma che calpesta la Costituzione nei luoghi di lavoro.

Quarant'anni di Statuto indicano oggi l'idea di una legislazione sussidiaria che si occupi, da un lato, di garantire i diritti fondamentali di tutte le persone che lavorano e

che affidi, dall'altro lato, al libero e responsabile incontro tra le parti sociali la promozione e l'effettività delle tutele del lavoro. Rispetto alla prevalente economia fordista del passato, il mercato del lavoro appare ora sempre più terziarizzato e plurale. Con nuove istanze di conciliazione fra i tempi di vita e di lavoro dettati dal massiccio - ma

non ancora soddisfacente - ingresso delle donne nel mercato del lavoro. Con nuovi e crescenti dualismi (Nord e Sud, grande e piccola impresa, lavoratori pubblici e privati, uomini e donne, giovani e anziani, stabili e temporanei, occupati e inoccupati, autoctoni e immigrati) che ampliano il divario tra i diversi gruppi di lavoratori.

La stessa maggiore produttività del lavoro - e la possibilità d'incrementare in connessione ad essa i salari - si realizza attraverso la capacità dell'azienda e dei suoi lavoratori di adattare reciprocamente le rispettive esigenze. Così come gli accordi nei territori, nei settori e nelle stesse singole imprese possono determinare, anche attraverso gli organismi bilaterali, modi efficaci per dare valore alla persona nel lavoro, a partire dagli investimenti nelle competenze e, quindi, nell'occupabilità. Anche l'estensione delle forme di protezione del reddito nel caso di forzosa inattività del lavoratore non potrà che realizzarsi su una base assicurativa, espressione di accordi tra le parti sociali. Là dove nel lavoro indipendente, spesso economicamente subalterno, la soluzione della mutualità appare, in sussidiarietà, la più idonea non solo per i vincoli di finanza pubblica, ma anche per la responsabilizzazione degli stessi lavoratori. Lo Statuto dei lavoratori vive proprio nella misura in cui i valori fondamentali che vuole promuovere risultano diffusamente effettivi nella realtà che cambia. Perché uno statuto rigido, ancorato ai modelli e alle logiche di un passato che non c'è più, tradirebbe la sua funzione storica. Quella cioè di approntare, al di là delle tecniche e delle norme di dettaglio di volta in volta adottate, un sistema di tutele sostanziali e quanto più adattate a ciascuna persona nelle condizioni date.

*Maurizio Sacconi è ministro del Lavoro e delle Politiche sociali*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**SEGUIRE IL DINAMISMO DEL MERCATO**

Attraverso organismi bilaterali gli accordi nei territori, nei settori e nelle imprese sono i modi efficaci per adeguarsi a un'occupazione che cambia

**L'EREDITÀ AL VAGLIO**

**Che cosa rimane attuale**

- » Le norme del Titolo I che tutelano la libertà di opinione del lavoratore, che non può essere discriminato in ragione delle sue idee politiche o del suo credo religioso, con il divieto di indagini sulle opinioni. Così come le norme sulla tutela della salute e dell'integrità fisica.
- » Le norme del Titolo II sulle libertà sindacali, con il diritto di associazione, le sanzioni contro atti discriminatori.
- » Il Titolo III con il diritto di assemblea e il divieto ai datori di lavoro di costituire o sostenere sindacati di comodo.

**Su che cosa ci si interroga**

- » Nel titolo II, l'articolo 18 sul reintegro nel posto di lavoro dei lavoratori licenziati in aziende con oltre 15 dipendenti. Sono falliti finora i tentativi di cancellazione della norma.
- » Titolo III, costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali e referendum: su questi temi Cgil, Cisl e Uil hanno presentato un documento unitario con nuove proposte che finora è rimasto lettera morta.
- » Titolo V, norme sul collocamento: dopo che anche a livello europeo è stato messo in discussione il monopolio pubblico, è stato introdotto un secondo canale.

